Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3219

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI e FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2012

Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di tipo accessorio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – I 15.000.000 *voucher* venduti dall'Inps alla fine di marzo 2011 sembrano sempre più focalizzare l'attenzione del mondo del lavoro sulle prestazioni occasionali e accessorie le quali, seppur concentrate, in particolar modo su tre regioni (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) e su specifici settori come l'agricoltura e i pubblici esercizi, stanno, nella realtà dei fatti, prendendo sempre più piede, soprattutto se si considera il modo in cui furono concepite nell'originario articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si trattava, infatti, di facilitare il reperimento di un lavoro, sia pure con garanzie minime, a una serie di soggetti che, per varie ragioni, si trovavano ai margini del mondo produttivo. Di ciò una palese testimonianza erano i lavoratori extracomunitari che avevano perso il posto di lavoro e che si trovavano «nel limbo» dei sei mesi di disoccupazione, persistendo la quale si sarebbe dovuto procedere al rimpatrio, o anche le casalinghe e i pensionati.

I «ritocchi» normativi, le interpretazioni amministrative sia del Ministero del lavoro che degli Istituti previdenziali, i chiarimenti «oltremodo possibilisti» intervenuti con alcune risposte ad interpelli, hanno ridisegnato profondamente il quadro di riferimento.

Se prima i settori interessati erano, in via pressoché esclusiva, riferibili alla vasta area del *no profit* o a datori di lavoro «non imprenditori» (e di ciò è palese testimonianza la stessa legge delega 14 febbraio 2003, n. 30), ora, in più punti dell'articolo 70 si parla di «tutti i settori produttivi» e anche di quello pubblico. Al contempo, sono cambiati anche i destinatari attivi: non più soltanto i soggetti marginali, ma tutti coloro che sono potenzialmente interessati, almeno in alcuni ambiti non riservati.

Si può sicuramente affermare che si sono voluti coinvolgere nella gestione delle crisi occupazionali, che presentano forti ricadute sul territorio, i comuni e le altre realtà locali (regioni, province, comunità montane, eccetera), le quali, erogando, attraverso il sistema dei *voucher*, compensi integrativi dei trattamenti di sostegno erogati dall'lnps (cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa in deroga, contratti di solidarietà difensivi, indennità di mobilità eccetera), impegnano i soggetti interessati in una serie di attività «potenzialmente utili» alla collettività.

Si parla, infatti, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, di lavori di emergenza e di solidarietà, ma anche (attraverso la piena applicazione del comma 1-*bis* dell'articolo 70) di lavori non esclusivamente riferibili ad attività di natura manuale, bensì riconducibili a forme di impiego intellettuale all'interno dei ruoli impiegatizi.

Detto questo, la prima domanda che sorge spontanea è: siamo forse di fronte a una riedizione dei «lavori socialmente utili» o di pubblica utilità che, nati, all'inizio degli anni novanta, per risolvere, positivamente, alcune situazioni emergenziali, si sono trasformati, in virtù dei notevoli «ampliamenti» legislativi, in un «carrozzone» che ha prodotto effetti, per molti aspetti deleteri, nel panorama lavorativo dei vari Enti locali? La risposta è senz'altro, negativa, in quanto gli elementi che, specificatamente, si riferiscono ai soggetti destinatari di trattamenti di integrazione del reddito spingono in tal senso, atteso che il compenso massimo an-

nuale non può superare i 3.000,00 euro netti e che esiste un preciso vincolo per gli Enti territoriali, quello del contenimento delle spese di personale e, ove previsto, quello del rispetto del patto di stabilità interno (articolo 70, comma 2-*ter*).

Una riflessione più ampia sulla possibilità di lavoro accessorio concessa ai lavoratori in integrazione ci porta a considerare la possibilità loro concessa di supplire al reddito ridotto con una forma lavorativa regolare in ogni settore. Una cosa che, sovente, gli organi di vigilanza riscontrano nel corso della loro attività è rappresentata dal fatto che molti lavoratori prestano la loro attività «in nero», in spregio anche delle precise disposizioni normative che impongono la comunicazione del nuovo lavoro all'INPS. Ciò, oltre alle prevedibili sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ha utilizzato in nero i lavoratori, comporta nei confronti di questi ultimi la perdita del trattamento. Ora, con il lavoro accessorio, e venendo incontro anche a determinate oggettive necessità familiari, non c'è più alcuna scusa: è sufficiente la registrazione anticipata prima dell'inizio della prestazione al centro di contatto INPS – INAIL, attraverso una delle modalità usuali, con i dati identificativi e fiscali delle parti, con il luogo della prestazione e con la durata presunta di quest'ultima, per far sì che questa prestazione non sia più irregolare.

Dopo aver fatto questa breve premessa sulla normativa vigente, che comunque evidenzia l'importanza delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, attraverso una loro possibile estensione del campo di applicazione si potrebbe dare un significativo contributo, da un lato ad un rilancio dei consumi, oggi più che mai indispensabile anche alla luce di una probabile recessione, e dall'altro al recupero di quote di contribuzione previdenziale e fiscale.

Si parla tanto di liberalizzazioni e semplificazioni e ciò che occorre mettere in atto, oggi più che mai, è proprio una liberalizzazione e semplificazione del lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti burocratici, rendendo più accessibile ed estremamente semplice il libero esplicarsi dell'attività stessa e, conseguentemente, incrementando la produzione di reddito e di contribuzione.

La proposta contenuta nel presente disegno di legge è quella di stabilire un «patto fiscale» onde consentire di incrementare i propri redditi, in maniera estremamente semplice e trasparente, a tutti coloro che lo vogliono o che ne hanno necessità. L'ipotesi che viene qui formulata riguarda un sistema che ripercorre le orme dell'attuale *voucher* INPS.

Pertanto, si prevede una deroga alle attuali disposizioni per permettere ad una più ampia platea di soggetti di accedere alle prestazioni di lavoro occasionai e: un «patto fiscale» per il doppio lavoro e il lavoro saltuario attraverso, ad esempio, forme simili agli attuali voucher INPS; la «legalizzazione» e «semplificazione» di tutta una serie di attività che oggi vengono svolte normalmente «in nero» e che, invece, potrebbero essere svolte in maniera «trasparente e produttiva» per il committente e per lo Stato. Viene, inoltre, consentito ai percettori di incrementare il loro «conto previdenziale» senza alcun tipo di obbligo burocratico.

Riassumendo, ecco i punti essenziali della presente proposta:

a) le prestazioni occasionali i di tipo accessorio possono essere svolte anche da chi ha già un lavoro, oppure da disoccupati, da pensionati disposti a fare piccoli e saltuari lavori su committenza;

b) il committente acquista dei «buoni lavoro» (tipo i voucher INPS attuali) e con tali buoni dà il compenso al prestatore d'opera, che potrà portarli in deduzione;

c) i buoni hanno un «prezzo di acquisto» diverso, ovviamente, dal valore netto che incassa il prestatore d'opera (ad esempio

prezzo di acquisto 50, valore netto 40);

d) è prevista una «tassazione di favore e semplificata» del seguente tipo:

5 per cento da versare all'INPS in «conto contribuzione pensionistico»;

12,50 per cento per la fiscalità generale;

12,50 per cento all'INAIL;

1 per cento aggio di collocamento;

e) il percettore incassa, alle Poste o in banca, il buono «netto» senza cumulo con redditi di altra natura (cumulandosi invece al suo «conto previdenziale») e null'altro è dovuto;

f) è previsto un tetto di buoni ricevibili da 500 euro a 1.000 euro al mese, oppure da 5.000 euro a 10.000 euro all'anno;

g) la durata di tale «patto fiscale» è fissata in 5 anni, salvo proroghe.

Ecco, adesso, alcuni esempi di applicabilità:

il lavoratore dipendente che vuole incrementare il reddito negli orari non lavorativi o nei giorni festivi con lavori tipo piccole riparazioni;

il giovane in cerca di primo impiego o lo studente che è disposto ad impiegare una parte del suo tempo per incrementare le entrate o gravare meno sul bilancio familiare, ad esempio con attività tipo cameriere o *barman* o *pony express*;

la casalinga disposta ad impiegare una parte del tempo in servizi a terzi quali quelli domestici, assistenza ai bambini, compagnia agli anziani, eccetera;

il pensionato che è interessato ad integrare la pensione o ad occupare una parte del suo tempo libero ad esempio con lavori di giardinaggio oppure, se è stato insegnante, con ripetizioni per gli studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, in deroga alla normativa vigente, possono essere rese da tutti i soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali oltre a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 2.

1. Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;

b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;

c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;

d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;

e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;

f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale.

Art. 3.

1. Per accedere allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge, è sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale.

2. Il pagamento della prestazione avviene tramite «voucher», di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

3. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il *voucher* di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il *voucher* di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il voucher di valore nominale lordo di 50 euro.

4. Il *voucher* è un documento costituito da:

a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;

b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;

c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;

d) valore lordo e valore netto;

e) data di acquisto;

f) data della prestazione d'opera.

5. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del *voucher* rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;

b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;

c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;

d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

Art. 4.

1. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

2. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

3. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo *voucher*.

Art. 5.

1. L'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare, in conformità alla presente legge, è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei *voucher* incassati.

2. Gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria.

3. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del *voucher*.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono valide cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00